



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Firenze, 12 Dicembre 2019

Al Presidente del Consiglio regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

16 DIC. 2019

N. 19009/2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
X° LEGISLATURA

PD/ N. 428

**Oggetto: Proposta di legge**

*Misure per il sostegno alle imprese start up innovative.*

D'iniziativa dei Consiglieri:

ANTONIO MAZZEO *Antonio Mazzero*

GIANNI ANSELMI *Gianni Anselmi*

LEONARDO MARRAS *Leonardo Marras*

RONIA MONNI *Ronia Monni*

ILARIA BUGETTI *Ilaria Bugetti*

SIMONE BEZZINI *Simone Bezzini*

ALESSANDRA NARDINI *Alessandra Nardini*

MARCO NICOLOAI *Marco Nicolai*

GIACOMO BUGUANI *Giampaolo Pansa*  
LUCIA DE ROBERTIS *Luca De Michelis*  
ILARIA GIOVANNETTI *Ilario Caporali*  
ENRICO SOSTEGNI *Enrico Sostegni*

## **Proposta di legge regionale**

### **Misure per il sostegno alle imprese start up innovative.**

#### **SOMMARIO**

Preambolo

#### **CAPO I Principi generali**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

#### **CAPO II Misure di sostegno alle start up innovative**

Art. 3 - Strumenti di intervento

Art. 4 - Contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo di start up innovative

Art. 5 - Accesso al credito e consolidamento delle start up innovative

Art. 6 - Partecipazione al capitale di rischio delle start up innovative

Art. 7 - Riduzione delle aliquote IRAP per le start up innovative

Art. 8 - Acquisizione di servizi di Temporary Management e di coaching

Art. 9 - Premialità nei bandi regionali per le start up innovative

#### **CAPO III Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico**

Art. 10 - Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico

#### **CAPO IV Diffusione delle misure di Impresa 4.0 per le MPMI della Toscana**

Art. 11 - Misure di sostegno al modello Impresa 4.0

#### **CAPO V Misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale**

Art. 12 - Promozione degli investimenti e internazionalizzazione del sistema produttivo regionale

#### **CAPO VI Misure di semplificazione**

Art. 13 - Misure di semplificazione per le start up innovative

Art. 14 - Costi ammissibili. Attestazioni di cui all'art. 14 comma 2 della l.r. 71/2017

#### **CAPO VII Norme finali**

Art. 15 - Clausola valutativa

Art. 16 - Norma finanziaria

Art. 17 - Entrata in vigore

#### **PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z) dello Statuto;

Visto il Regolamento UE N. 1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese);

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 51 (Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Considerato quanto segue:

1. La Regione intende promuovere, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, iniziative a sostegno della nascita, dello sviluppo e del consolidamento delle start up innovative, così come definite dall'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
2. E' opportuno sostenere lo sviluppo di tali imprese in quanto contribuiscono nel favorire l'occupazione giovanile e gli investimenti innovativi necessari all'evoluzione dell'economia regionale. Dai dati emerge che l'età dei soci fondatori è prevalentemente under 35 e la loro propensione all'investimento è superiore a quella delle società di capitali;
3. Al termine del 3° trimestre 2019, il numero di start up innovative in Italia iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del decreto legge 179/2012, è pari a 10.610, in aumento di 184 unità (+1,76%) rispetto a fine giugno 2019. La Toscana, con 423 start up innovative attive al terzo trimestre 2019 si attesta come la nona Regione d'Italia in termini di diffusione di tali imprese (fonte: "Report con dati strutturali – Start up innovative - 3° trimestre 2019", realizzato da Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Infocamere);
4. Con il presente intervento la Regione individua degli strumenti in favore delle start up innovative prevedendo, in particolare, contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo delle medesime, la concessione di garanzie, secondo le misure previste dalla legge regionale 73/2018, e la possibilità di partecipazione nel capitale di rischio;
5. In favore della nascita e sviluppo delle start up innovative è prevista inoltre una riduzione delle

aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) per il primo anno d'imposta e per i due successivi, nonché una riduzione IRAP sulle spese sostenute per l'acquisto di macchinari innovativi di cui all'allegato A e B della legge 232/2016;

6. E' opportuno parimenti sostenere le successive fasi di crescita e consolidamento delle start up innovative prevedendo la possibilità di concedere un contributo per l'acquisizione di servizi qualificati e avanzati di Temporary Management e di coaching, in grado di costituire un vantaggio competitivo per l'azienda. Si prevede, inoltre, che la Regione riservi una premialità di punteggio per le start up innovative nei bandi di accesso ai finanziamenti regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione e all'occupazione;

7. La Regione intende, inoltre, supportare l'attuazione del Piano Nazionale di Impresa 4.0, ovvero di quell'insieme di misure e agevolazioni, individuate dal Parlamento e dal Governo a partire dalla legge di Stabilità 2017, che hanno il principale obiettivo di favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività delle imprese;

8. Al fine di incentivare la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale la presente legge prevede anche strumenti per raggiungere tali obiettivi. Nello specifico la Regione può promuovere contratti di sviluppo per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese nel territorio regionale, con particolare attenzione alle aree di crisi individuate dalla Giunta regionale o dalla disciplina nazionale o dell'Unione europea;

9. Al fine di semplificare i procedimenti: 1) vengono introdotte modalità di rendicontazione semplificata dei contributi alle imprese mediante il ricorso a tabelle standard di costi unitari; 2) viene consentito di considerare costo ammissibile a finanziamento, in misura correlata alla complessità del contributo e al valore della rendicontazione, la spesa per le attestazioni di cui all'articolo 14 comma 2 della l.r. 71/2017;

10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### *Art. 1*

#### *Oggetto e finalità*

1. La presente legge promuove iniziative a sostegno della nascita, sviluppo e consolidamento delle imprese start up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante la creazione di condizioni per lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, di un contesto

maggiormente favorevole all'innovazione, e al fine di attrarre in Toscana talenti, imprese innovative e investimenti nazionali ed esteri.

2. La presente legge promuove, inoltre, la diffusione del modello di Impresa 4.0 nelle micro, piccole e medie imprese presenti nel territorio regionale, al fine di accrescere il potenziale competitivo dell'economia toscana, il rilancio produttivo e la creazione di occupazione di valore, coniugando le conoscenze e le competenze del sistema manifatturiero ed artigianale con l'applicazione delle tecnologie digitali ed incrementando la produttività dei fattori.

#### *Art. 2*

#### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) start up innovative: le società definite dall'articolo 25 del d.l. 179/2012 aventi sede legale o unità operative in Toscana;
- b) tecnologie digitali: le tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
- c) temporary management: attività di natura temporanea, da parte di personale manageriale altamente qualificato, anche proveniente da altre aziende, finalizzata ad affiancare un'azienda nel processo di consulenza su strategie aziendali, azioni gestionali, supporto nelle fasi di sviluppo, fasi di transizione e riorganizzazione economico-finanziaria.

#### *CAPO II*

#### *Misure di sostegno alle start up innovative*

#### *Art. 3*

#### *Strumenti di intervento*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione individua, in particolare, i seguenti strumenti di intervento in favore delle start up innovative:

- a) contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo delle start up innovative;
- b) concessione di garanzie;
- c) partecipazione nel capitale di rischio;

#### *Art. 4*

#### *Contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo di start up innovative*

1. La Regione sostiene la nascita e lo sviluppo di start up innovative mediante contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80% dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singolo contributo.

2. Destinatarie dei contributi di cui al presente articolo sono le start up innovative costituite nei sei mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento o le persone fisiche che procedono alla costituzione della impresa nei sei mesi successivi alla comunicazione di concessione del contributo.

3. I contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,

del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce modalità e criteri per la concessione dei contributi.

5. Per il finanziamento di quanto previsto dal presente articolo sono destinate risorse fino ad un massimo euro 1.500.000,00 euro per gli anni 2020 e 2021 a valere sul POR FESR 2014/2020 previa rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### *Art. 5*

##### *Accesso al credito e consolidamento delle start up innovative*

1. Le start up innovative, costituite da almeno ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento, possono accedere alle misure per favorire l'accesso al credito previste dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019).

2. L'accesso da parte delle start up innovative ai fondi di garanzia di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere il consolidamento delle stesse, anche attraverso processi di patrimonializzazione, nonché per la realizzazione di investimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione.

#### *Art. 6*

##### *Partecipazione al capitale di rischio delle start up innovative*

1. La Giunta regionale, al fine sostenere lo sviluppo delle start up innovative, costituisce un fondo per la partecipazione al capitale di rischio, anche mediante operazioni di prestito partecipativo, delle start up innovative con un elevato potenziale di crescita anche sui mercati internazionali.

2. Il fondo opera in misura sussidiaria a favore di imprese partecipate da fondi di capitale di rischio per una quota non inferiore al 20% del capitale sociale.

3. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1 sono destinate risorse fino ad un massimo euro 1.000.000,00 euro ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul POR FESR 2014/2020 previa rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### *Art. 7*

##### *Riduzione delle aliquote IRAP per le start up innovative*

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) per le imprese start up di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021, è ridotta di 0,92 punti percentuali per il primo anno d'imposta e per i due successivi.

2. Alle imprese start up di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge, che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021, è riconosciuto, per il primo anno di imposta e per i due successivi, una deduzione della base imponibile IRAP pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari innovativi di cui all'allegato A e B della legge 232/2016. L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle medesime spese.

#### *Art. 8*

#### *Acquisizione di servizi di Temporary Management e di coaching*

1. Al fine di sostenere i processi di crescita e consolidamento delle start up innovative la Giunta regionale concede un contributo per l'acquisizione di servizi qualificati e avanzati di Temporary Management e di coaching.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva le direttive per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.
3. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1 sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul POR FESR 2014/2020, previa eventuale rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### *Art.9*

#### *Premialità nei bandi regionali per le start up innovative*

1. La Regione, nei bandi di accesso ai finanziamenti regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione e alla occupazione, stabilisce specifiche premialità di punteggio per le start up innovative, di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge.

### **CAPO III**

#### *Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico*

#### *Art. 10*

#### *Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico*

1. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico è un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali ai sistemi di produzione e dei servizi per contribuire alla crescita economica e sociale e alla competitività del territorio della Toscana all'interno della strategia di Impresa 4.0.
2. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico si articola in "Distretti tecnologici", piattaforme di cooperazione aperta formalmente organizzate quali strutture o raggruppamenti di soggetti pubblici e privati di parti indipendenti, finalizzate a supportare le PMI alla adozione delle tecnologie digitali.
2. I distretti tecnologici sono costituiti da imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, enti di formazione, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni di categoria.
3. I distretti tecnologici svolgono attività di divulgazione e diffusione delle tecnologie digitali da applicare ai processi produttivi e ai servizi mediante la promozione coordinata di centri e infrastrutture di trasferimento tecnologico, quali laboratori di ricerca applicata, dimostratori tecnologici, laboratori di fabbricazione digitale (FabLab), incubatori di impresa, spazi di coworking, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze al sistema di imprese.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale

individua gli ambiti operativi dei distretti, le forme di funzionamento, coerentemente con le disposizioni in materie di aiuti ai poli di innovazione.

#### **CAPO IV**

##### ***Diffusione delle misure di Impresa 4.0 per le MPMI della Toscana***

###### ***Art.11***

###### ***Misure di sostegno al modello Impresa 4.0***

1. La Giunta regionale, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Impresa 4.0, in coerenza con il Piano nazionale Impresa 4.0, attua interventi per accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese presenti nel territorio regionale attraverso lo sviluppo della manifattura innovativa, dei servizi connessi e dell'artigianato digitale, all'interno dei principi dell'economia circolare, e che mirano a:

- a) trasformare parte del processo produttivo manifatturiero del territorio regionale in fabbricazione digitale;
- b) diffondere la cultura digitale al fine di elevare conoscenze e competenze tecnologiche, anche attraverso la qualificazione e riqualificazione delle risorse umane;
- c) sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, integrata, adattiva, personalizzata e sicura;
- d) supportare e valorizzare nuovi modelli di business, anche in relazione al processo di servitizzazione della manifattura e la creazione e sviluppo di nuove imprese;
- e) favorire modelli organizzativi di produzione e lavoro sostenibili sotto il profilo equilibrio vita/lavoro, benessere lavoratore, centralità della persona;
- f) promuovere la contaminazione fra saperi tradizionali e nuove tecnologie digitali e additive, anche attraverso FabLab;
- g) sostenere lo sviluppo di adeguate capacità manageriali delle MPMI della Toscana attraverso servizi di temporary management;

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono individuati nell'ambito delle previsioni finanziarie del POR FESR 2014/2020, anche previa rimodulazione delle stesse e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### **CAPO V**

##### **Misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale**

###### ***Art. 12***

###### ***Promozione degli investimenti e internazionalizzazione del sistema produttivo regionale***

1. Al fine di promuovere gli investimenti e l'internazionalizzazione del sistema produttivo toscano, la Regione può:

- a) stipulare accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre Regioni e con istituzioni internazionali;

- b) coordinare la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie nazionali ed europee;
- c) sostenere e coordinare i soggetti pubblici e privati che cooperano tra di loro per assistere le imprese interessate a stabilirsi o ad espandersi in Toscana;
- d) ricercare investitori nazionali ed esteri, ed il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;
- g) promuovere l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale;
- h) predisporre una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento;
- i) promuovere una migliore organizzazione dell'offerta territoriale per avviare azioni di attrazione di investimenti localizzativi e di assistenza in loco durante il percorso valutativo ed insediativo dell'investimento;
- l) assicurare la disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.

## **CAPO VI**

### ***Misure di semplificazione***

#### ***Art. 13***

##### ***Misure di semplificazione***

1. Al fine di semplificare i procedimenti di erogazione dei contributi alle imprese, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate modalità di rendicontazione semplificata dei contributi alle imprese mediante il ricorso a tabelle standard di costi unitari, la individuazione di tassi forfettari dei costi indiretti e costi del personale previste dagli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n.1303/20132. Tali metodologie sono applicate, salvo diverse disposizioni derivanti da norme nazionali o dell'Unione europea, a tutti i procedimenti inerenti provvedimenti di cui all'articolo 12 della legge 241/1990 riguardanti imprese e corrispondenti ad aiuti di stato.
2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un sistema informatico in grado di verificare lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo di richiesta di contributo da parte delle imprese.

#### ***Art. 14***

##### ***Costi ammissibili. Attestazioni di cui all'art. 14 comma 2 della l.r. 71/2017***

1. Nel caso di richiesta delle attestazioni di cui all'articolo 14 comma 2 della l.r. 71/2017, le spese sostenute dalle imprese costituiscono costo ammissibile a finanziamento in misura correlata alla complessità del contributo e al valore della rendicontazione.

2. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce forme e modalità di riconoscimento del costo ammissibile di cui al comma 1.

## **CAPO VII Norme finali**

### *Art. 15*

#### *Clausola valutativa*

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla valutazione degli interventi di sostegno alle start up innovative e per la diffusione delle misure di Impresa 4.0 per le MPMI di cui alla presente legge.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 30 giugno 2021 e successivamente con cadenza biennale, trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) lo stato di attuazione degli interventi, con specifico riferimento alle diverse misure di sostegno e di promozione previste per le imprese;
- b) l'importo dei contributi erogati e delle agevolazioni fiscali concesse, con specifico riferimento alle diverse misure di sostegno previste per le imprese;
- c) la stima della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, con specifico riferimento alle misure di semplificazione previste e adottate;
- d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

### *Art. 16*

#### *Norma finanziaria*

1. Le minori entrate derivanti dall'art. 7 sono stimate in euro 13.000 euro nel 2020, euro 62.000,00 nel 2021, euro 154.000 nel 2022 e sono imputate alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2020/2022.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2020

In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 13.000,00;

In diminuzione

Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", per euro 13.000,00;

Anno 2021

In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 62.000,00;

In diminuzione

Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", per euro 62.000,00;

Anno 2022

In diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 154.000,00;

In diminuzione

Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", per euro 154.000,00.

3. Alla copertura degli oneri per l'anno 2023, stimati in euro 105.000,00, si fa fronte, ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale 1/2015, con legge di bilancio.

4. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 13 comma 2 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2021 cui si fa fronte con le risorse della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020/2022.

5. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, è apportata la seguente variazione per sola competenza:

Anno 2021

In diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" per euro 200.000,00;

In aumento

Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 200.000,00.

#### *Art. 17*

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'introduzione del decreto-legge 179/2012, l'Italia si è dotata di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto valore tecnologico. L'obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale orientato all'innovazione, capace di creare nuova occupazione e di attrarre capitale umano e finanziario dal mondo. Dalla loro introduzione nel sistema giuridico italiano, le start up e le PMI innovative sono cresciute in maniera significativa e ad oggi non sono più considerabili come una realtà di nicchia.

Secondo il "Report con dati strutturali – Start up innovative - 3° trimestre 2019", realizzato da Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico e Infocamere, al termine del 3° trimestre 2019, il numero di start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del decreto legge 179/2012 è pari a 10.610, in aumento di 184 unità (+1,76%) rispetto a fine giugno 2019, con un capitale sociale totale dichiarato dalle start up innovative pari a 545.599.002 euro. Rappresentano il 2,90% sul totale delle nuove società di capitali.

Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, il 76,7% delle start up innovative fornisce servizi alle imprese (in particolare, prevalgono produzione di software e consulenza informatica, 35,2%; attività di R&S, 13,7%; attività dei servizi d'informazione, 9,3%), il 17,6% opera nel manifatturiero (su tutti: fabbricazione di macchinari, 3,2%; e fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici, 2,8%), mentre il 3,8% opera nel commercio.

Le startup innovative a prevalenza giovanile (under 35) sono 2.071, il 19,5% del totale. Si tratta di un dato di oltre tre punti percentuali superiore rispetto a quello riscontrato tra le nuove aziende non innovative (16,3%). Ancora maggiore è la differenza se si considerano le aziende in cui almeno un giovane è presente nella compagine sociale: queste rappresentano il 43,8% delle start up (4.647 in tutto), contro il 34,5% delle altre imprese. Le start up innovative impiegavano a fine giugno del corrente anno 14.584 persone, 213 in più rispetto a fine marzo 2019.

La Toscana, con 423 start up innovative al terzo trimestre 2019 si attesta come la nona Regione d'Italia in termini di diffusione di tali imprese. Sostenere l'innovazione significa favorire la traduzione dei risultati della ricerca in servizi e prodotti nuovi e migliori in grado di rendere anche la nostra regione maggiormente competitiva a livello nazionale ed internazionale in materia di industria, servizi, energia e ambiente.

Con la presente proposta di legge la Regione intende promuovere, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, iniziative a sostegno della nascita, dello sviluppo e del consolidamento delle start up innovative, così come definite dall'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, in quanto contribuiscono nel sostenere l'occupazione giovanile e gli investimenti innovativi necessari all'evoluzione dell'economia regionale. La medesima proposta di legge intende, inoltre, supportare l'attuazione e la diffusione sul territorio regionale del Piano Nazionale di Impresa 4.0.

Al Capo II la Regione individua degli strumenti di intervento in favore delle start up innovative ovvero i contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo delle medesime (art. 4), favorire l'accesso al credito (art. 5), secondo le misure previste dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), e la possibilità di partecipazione, entro determinati limiti, nel capitale di rischio (art. 6).

Un ulteriore elemento di sostegno alla nascita e sviluppo delle start up innovative è costituito dalla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), nonché sulle spese sostenute per l'acquisto di macchinari innovativi di cui all'allegato A e B della legge 232/2016 (art. 7).

Con la presente legge, oltre a sostenere la fase di nascita e sviluppo, si intende anche intervenire nella fase successiva di crescita e consolidamento delle start up innovative, attraverso la possibilità di concedere un contributo per l'acquisizione di servizi qualificati e avanzati di Temporary Management e di coaching (art. 8).

All'articolo 9, inoltre, si prevede, che la Regione riservi specifiche premialità di punteggio alle start up innovative nei bandi di accesso ai finanziamenti regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione e all'occupazione.

Al Capo III si definisce l'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico, ovvero un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, articolati in "Distretti tecnologici", concorrono nel favorire lo sviluppo delle tecnologie digitali ai sistemi di produzione e dei servizi, all'interno della strategia di Impresa 4.0, al fine di contribuire alla crescita economica e sociale e alla competitività del territorio della Toscana (art. 10).

La Regione intende, inoltre, supportare l'attuazione del Piano Nazionale di Impresa 4.0, ovvero di quelle insieme di misure e agevolazioni, individuate dal Parlamento e dal Governo a partire dalla Legge di Stabilità 2017, che hanno il principale obiettivo di favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività delle imprese (art. 11).

Al fine di incentivare la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale la presente legge individua gli strumenti a disposizione della Regione Toscana per raggiungere tali obiettivi (art. 12).

Al fine di semplificare i procedimenti di erogazione dei contributi alle imprese vengono introdotte

modalità di rendicontazione semplificata dei contributi alle imprese mediante il ricorso a tabelle standard di costi unitari (art. 13). Viene consentito di considerare costo ammissibile a finanziamento, in misura correlata alla complessità del contributo e al valore della rendicontazione, le spese per l'attestazioni di cui all'articolo 14 comma 2 della l.r.71/2017 (art. 14).

Le norme finali contenute nel Capo VI, infine, definiscono le modalità attraverso le quali la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente proposta di legge, al fine di valutarne l'efficacia (art.15). Mentre la norma finanziaria specifica le coperture per le misure introdotte dalla presente proposta di legge (art.16). La ristrettezza dei tempi per l'attuazione delle misure contenute nella presente legge rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (art. 17).

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La pdl prevede quote di risorse a valere su interventi previsti e contenuti nel POR fcsr 2014-2020 a favore delle start up innovative. Analogamente, prevede di destinare parte delle risorse del pacchetto c.d. Garanzia Toscana a start up innovative.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non compilare i successivi punti 2 e 3.**

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività ;

area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

X altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...): start up innovative

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

X

NO

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

\_\_\_\_\_

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);

abbuono di interessi (contributo in conto interessi);

agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);

differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);

riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);

estinzione o riduzione del debito;

cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;

garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);

prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);

riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;

finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;

partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);

compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;

nel caso delle infrastrutture:

per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;

per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;

per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

<b>II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.</b>
--

X *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

X *esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti

Artt. 17, 18, 21, 22

- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

- o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto : **Misure a sostegno di imprese start up innovative**

Soggetto proponente : **Primo firmatario: Antonio Mazzeo**

Tipologia della proposta di legge

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)
- b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)
- c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa(art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015)
- d. varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti

- complessivi Euro 429.000
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno 2020	Anno 2021.	Anno 2022	Totale
1401		200.000		200.000
.....	13.000	62.000	154.000	229.000
<b>Totale</b>	<b>13.000</b>	<b>262.000</b>	<b>154.000</b>	<b>429.000</b>

- spesa annua a regime: vedi tabella [per quanto attiene abbattimento IRAP]
- oneri di gestione: 200.000 nel 2021[per quanto attiene aggiornamento sistema informatico]

## Metodologie di quantificazione utilizzate:

### Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Le minori entrate derivanti dalla presente PDL, in particolare all'art. 7 della stessa, sono stimate attraverso l'utilizzo dei dati "storici" degli archivi della CCIAA (imprese start up costituite annualmente, in media 80) e degli archivi dell'Agenzia delle Entrate (reddito dei primi tre anni delle predette imprese).

L'elaborazione dei suddetti dati ha evidenziato che l'IRAP dovuta per i primi tre anni di attività dai soggetti con le caratteristiche di cui al comma 2 articolo 1 della presente PDL è pari a circa euro 13.000 per il primo anno (anno 2020); euro 62.000,00 per il secondo anno (anno 2021), euro 154.000 per il terzo anno (anno 2022).

La previsione di spesa per l'aggiornamento del sistema di gestione informatico discende da una stima di massima corrispondente al costo di predisposizione un modulo strutturato dell'attuale sistema di gestione dei procedimenti di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese, da far progettare, realizzare e rendere operativo.

### Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Relativamente alle minori entrate si allega tabella di calcolo

Start Up nate nel 2016 - Dichiarazioni IRAP primo triennio (Produzione Toscana)							
Anno	Base imponibile	Imposta	stima costo manovra c.1 art 7 pdlr riduzione 0.92%				
2015	270.070,00	12.203,00	€ 2.484,84	€ 2.484,84	€ 2.484,84		2020
2016	1.067.374,00	49.434,00	€ 9.819,84	€ 2.484,84	€ 12.304,48		2021
2017	2.286.651,00	104.013,00	€ 21.037,19	€ 9.819,84	€ 30.857,03		2022
<b>Totale tri</b>	<b>3.624.095,00</b>	<b>166.660,00</b>		€ 21.037,19	€ 21.037,19		2023
					€ 66.683,36		
alliquota (cod. regione 17)							
Anno	Base imponibile	Imposta netta	stima costo manovra c.2 art 7 pdlr riduzione base imponibile				
2015	181.671,00	8.756,00		12.203,00		12.203,00	2020
2016	848.092,00	40.881,00		49.434,00	12.203,00	61.637,00	2021
2017	1.612.153,00	77.707,00		104.013,00	49.434,00	153.447,00	2022
<b>M1</b>	<b>2.641.916,00</b>	<b>127.344,00</b>			104.013,00	104.013,00	2023
						331.300,00	
2015	88.399,00	3.447,00					
2016	219.282,00	8.553,00					
2017	674.498,00	26.308,00					
<b>OR</b>	<b>982.179,00</b>	<b>38.308,00</b>					
<b>Somma:</b>	<b>3.624.095,00</b>	<b>166.660,00</b>					

### **Copertura finanziaria:**

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

**1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO**

**1.1** variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

**1.1.1** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso   
Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

**1.1.2** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese imprevedute   
Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

**1.1.3** utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa   
Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**1.2** variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

**1.2.1** istituzione di una nuova tipologia di entrata   
Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**1.2.2** incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente   
Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**1.3** copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**1.4** imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (1°annualità) vigente:

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_  
Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2** GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

**2.1** variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

**2.1.1** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso   
Anno 2020, Missione n. 20 "Fondi e accantonamenti", Programma n. 01 "Fondo di riserva"

**2.1.2** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste   
Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

**2.1.3** utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa   
Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**2.2** variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

**2.2.1** istituzione di una nuova tipologia di entrata   
Anno \_\_\_\_\_, Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**2.2.2** incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente   
Anno \_\_\_\_\_, Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**2.3** copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:  
Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**2.4** imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente:

Anno .....

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

Anno.....

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**3** RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

**4** PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

La pdl, per quanto attiene agli artt. 4, 6, 8, 10, 11, 12 e 14, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale in quanto prevede la destinazione vincolante di parte delle risorse del POR FESR 2014-2020. Analogamente per quanto attiene all'art.5 si prevede la destinazione vincolante di parte delle risorse stanziare a favore del pacchetto c.d. Garanzia Toscana.